



Circolari per la clientela

**Semplificazioni in materia di
Documento unico di regolarità
contributiva - “DURC On Line”**

1 PREMESSA

È operativo dall'1.7.2015, nei portali *www.inps.it* e *www.inail.it*, il nuovo servizio "DURC On Line" per la verifica della regolarità contributiva di imprese e lavoratori autonomi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili con le modalità previste dal DM 30.1.2015.

Si tratta della nuova procedura telematica semplificata di rilascio del DURC, basata sulla possibilità per i soggetti abilitati, grazie alla completa informatizzazione dei sistemi e all'integrazione tra le banche dati coinvolte, di accedere direttamente all'archivio dei suddetti Enti per ottenere (ove non vengano riscontrate anomalie o irregolarità), in tempo reale ed inserendo semplicemente il codice fiscale del soggetto da controllare, una certificazione di regolarità contributiva:

- scaricabile da Internet in formato "pdf" e pronta per essere stampata;
- valida per 120 giorni;
- utilizzabile, anche da soggetti diversi dai richiedenti, ad ogni fine per cui, ad oggi, è richiesto il DURC, senza necessità, nel predetto periodo di validità, di richiederne ogni volta una nuova.

Quadro normativo

L'intervento in materia di Documento unico di regolarità contributiva di cui si tratta – volto alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione dei tempi sinora necessari per l'acquisizione dello stesso, con vantaggi per imprese e Pubbliche Amministrazioni in termini di maggior efficienza nella gestione delle procedure e risparmio dei costi legati all'utilizzo di intermediari – è stato disposto dall'art. 4 del DL 20.3.2014 n. 34 (conv. L. 16.5.2014 n. 78).

Tale norma, infatti:

- ha previsto l'introduzione di un sistema in cui *"chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate ..."* (c.d. "smaterializzazione" del DURC);
- ha demandato l'attuazione di detto sistema ad un successivo DM.

Ciò ha portato all'emanazione del DM 30.1.2015 – pienamente in vigore dall'1.7.2015 – il quale:

- ha provveduto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della nuova verifica "in tempo reale", nonché le ipotesi di esclusione, destinate a rimanere assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC;
- ha determinato l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con la nuova disciplina, tra cui quella del DM 24.10.2007 (sinora costituente il principale riferimento normativo di carattere generale in materia).

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 8.6.2015 n. 19, il Ministero del Lavoro ha illustrato i contenuti del DM 30.1.2015 e fornito i primi chiarimenti interpretativi necessari per la sua corretta applicazione.

Successivamente, gli Istituti previdenziali:

- hanno annunciato la predisposizione del nuovo servizio "DURC On Line" e ne hanno descritto il funzionamento, soffermandosi, in particolare, sugli aspetti di specifica pertinenza (circ. INPS 26.6.2015 n. 126 e circ. INAIL 26.6.2015 n. 61);
- hanno descritto gli adeguamenti apportati all'applicativo *www.sportellounicoprevidenziale.it*, destinato a rimanere attivo esclusivamente per le richieste delle specifiche tipologie di DURC escluse dall'applicazione del "DURC On Line", con disattivazione delle altre richieste (nota INAIL 2.7.2015 n. 4605 e messaggio INPS 6.7.2015 n. 4580).

Con riferimento al settore dell'edilizia, la CNCE (Commissione Paritetica Nazionale per le Casse edili) ha fornito le prime indicazioni operative per le Casse edili con una nota del 19.6.2015.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Il Documento denominato "DURC On Line", che viene automaticamente creato in caso di esito positivo della nuova verifica di regolarità contributiva "in tempo reale", sostituisce, ad ogni effetto, il DURC previsto:

- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
- nell'ambito degli appalti (e subappalti) pubblici di opere, servizi e forniture, con riferimento a tutte le principali fasi che caratterizzano gli stessi e, più precisamente, ai fini:
 - della verifica della dichiarazione sostitutiva di assolvimento degli obblighi contributivi prodotta dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara (nota ANAC 19.5.2015);
 - dell'aggiudicazione del contratto;
 - della stipula del contratto;
 - del pagamento delle prestazioni rese (es. stati di avanzamento dei lavori);
 - del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione;
 - del pagamento del saldo finale;
- nei lavori privati dell'edilizia;
- per il rilascio dell'attestazione SOA;
- per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296.

Fatte salve le eccezioni espressamente individuate, il nuovo servizio "DURC On Line", con il relativo Documento, deve, dunque, essere utilizzato:

- sia dai soggetti abilitati, di seguito individuati, in luogo della procedura di richiesta tramite l'applicativo "Sportello Unico Previdenziale", basata sulla materiale emissione e sul recapito, via PEC, da parte degli Enti preposti, dopo un periodo tra i 30 e i 45 giorni, del DURC necessario per le finalità di cui sopra, diverse dalla fruizione di benefici normativi e contributivi;
- sia dagli Enti (INPS e INAIL) chiamati, allo specifico fine del riconoscimento dei suddetti benefici, a procedere d'ufficio alla verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità, effettuata tramite il sistema di gestione del c.d. "DURC interno" (procedura meramente "virtuale" e "interna", senza materiale emissione di un certificato).

3 SOGGETTI COMPETENTI AD ATTESTARE LA REGOLARITÀ

Anche il "DURC On Line", al pari del precedente DURC, attesta la regolarità contributiva di un operatore economico nei confronti:

- dell'INPS;
- dell'INAIL;
- e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

Il nuovo servizio si basa sulla complessa interazione tra i portali e gli archivi dei suddetti Enti, i quali, ai fini dello scambio dei dati concernenti le richieste di verifica dei soggetti abilitati ed i relativi esiti, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, anche in cooperazione applicativa.

Circa il coinvolgimento delle Casse edili, si è precisato che:

- il sistema delle Casse edili viene necessariamente chiamato a partecipare alla verifica della regolarità contributiva per le imprese iscritte nella BNI (Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari, gestita dalla CNCE) o, comunque, per le imprese con inquadramento previdenziale edile, circostanza, quest'ultima, che ricorre qualora risulti che, relativamente all'impresa da verificare – indicata dal richiedente tramite l'inserimento del codice fiscale – sia presente negli archivi dell'INPS un CSC (codice statistico contributivo) edile;
- le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva continuano ad essere esclusivamente quelle costituite “*da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”, riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro, che predisporrà, al riguardo, un apposito elenco, previo coinvolgimento delle parti sociali.

4 SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA

La verifica della regolarità contributiva con il nuovo servizio “DURC On Line” è effettuata nei confronti dei datori di lavoro (e/o committenti) e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della normativa vigente.

È necessario che il soggetto da sottoporre a verifica sia iscritto ad almeno uno degli Istituti coinvolti (INPS o INAIL), mentre, nel caso in cui il codice fiscale indicato non sia presente negli archivi di nessuno di essi:

- il sistema darà, come esito automatizzato dell'interrogazione, la sola informazione che il soggetto “non è iscritto”, senza fornire alcun esito di regolarità;
- la richiesta di verifica della regolarità contributiva sarà annullata e ogni ulteriore verifica in ordine a possibili casi di evasione riferita a tale soggetto sarà effettuata in ambiti diversi.

5 SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA DI VERIFICA

Sono abilitati ad attivare la verifica della regolarità contributiva “in tempo reale”, tramite un'unica interrogazione effettuata, direttamente *on line*, negli archivi di INPS, INAIL e, ove coinvolte, delle Casse edili, previo accesso al servizio con specifiche credenziali ed inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare:

- i soggetti tenuti ad applicare il “Codice dei contratti pubblici”, vale a dire Amministrazioni aggiudicatrici, Stazioni appaltanti, ecc.;
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le Amministrazioni Pubbliche concedenti il titolo abilitativo edilizio nei lavori edili privati;
- le Amministrazioni Pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi;
- le stesse imprese (titolari/rappresentanti legali in qualità di datori di lavoro/committenti) e i lavoratori autonomi in relazione alla loro posizione contributiva, con possibilità di effettuare in proprio l'attivazione della verifica ovvero delegare l'adempimento:
 - ai Consulenti del Lavoro e agli altri soggetti individuati dall'art. 1 della L. 11.1.79 n. 12 (Avvocati, Dottori Commercialisti, Associazioni di categoria, ecc.) o da norme speciali;
 - a “*chiunque vi abbia interesse*”;
- i titolari di crediti certificati verso la P.A., in relazione alle cessioni degli stessi, direttamente o tramite delega alle banche o agli intermediari finanziari.

Accesso al servizio

L'utente, a seconda che l'accesso al servizio “DURC On Line” avvenga dal portale INPS o dal portale INAIL, deve autenticarsi utilizzando le credenziali valide per l'Ente prescelto (es. il proprio PIN in caso di accesso dal sito INPS).

Al riguardo, si è precisato che, per l'accesso, dall'1.7.2015, da parte di Stazioni appaltanti, P.A. procedenti/concedenti e SOA:

- valgono le credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, sia che si acceda dal portale INPS o che si scelga di passare per il portale INAIL;
- restano, per il momento, immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico.

Con riferimento, invece, alla possibilità di attivazione della verifica da parte di un soggetto diverso dall'interessato (impresa, lavoratore autonomo, titolare di crediti certificati), si è specificato che:

- i soggetti ex art. 1 della L. 12/79 (o individuati da norme speciali) sono immediatamente abilitati all'effettuazione della verifica per conto dell'interessato, senza necessità di un apposito atto di delega, ove già delegati, sulla base dell'abilitazione loro riconosciuta dalla legge, allo svolgimento degli adempimenti lavoristici e previdenziali;
- negli altri casi, l'accesso al servizio da parte del soggetto delegato (*"chiunque vi abbia interesse"* ovvero banche e intermediari finanziari):
 - presuppone la sussistenza di un apposito atto di delega, che deve essere comunicato agli Istituti a cura del delegante e conservato a cura del delegato, il quale, comunque, procederà alla richiesta di verifica della regolarità contributiva sotto la propria responsabilità;
 - può avvenire esclusivamente dal portale INPS, tramite la funzionalità "Altro delegato", con possibilità, in caso di persona fisica titolare di una pluralità di deleghe, di richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi deleganti.

6 REQUISITI DI REGOLARITÀ

L'ambito oggettivo della verifica della regolarità "in tempo reale" comprende gli adempimenti e i pagamenti aventi ad oggetto somme dovute per contributi, premi e oneri accessori (es. sanzioni civili):

- posti in capo:
 - alle imprese in relazione a tutte le tipologie di lavoratori subordinati e ai lavoratori impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335;
 - ai lavoratori autonomi;
- *"scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive"*.

6.1 PRECISAZIONI SUI REQUISITI DI REGOLARITÀ AI FINI INPS

L'INPS ha precisato che la procedura di controllo automatizzata della regolarità contributiva:

- interessa gli archivi delle seguenti Gestioni:
 - datori di lavoro con dipendenti;
 - committenti di co.co.co. e co.co.pro. (Gestione separata);
 - datori di lavoro agricolo con dipendenti;
 - lavoratori autonomi artigiani e commercianti;
 - lavoratori autonomi agricoli;
 - lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico;
- utilizza (analogamente all'attuale procedura interna "DURCINPS"), i dati presenti negli archivi di ciascuna delle suddette Gestioni per fornire un esito che mette a confronto:
 - gli importi denunciati o imposti con i versamenti mensili o periodici, tenuto conto delle scadenze di legge previste per ciascuna Gestione;
 - gli importi addebitati per accertamenti d'ufficio effettuati a seguito di attività di verifica amministrativa (es. note di rettifica, addebiti risultanti dall'operazione Poseidone, ecc.);
 - gli importi addebitati per accertamenti d'ufficio effettuati a seguito di attività di vigilanza.

6.2 PRECISAZIONI SUI REQUISITI DI REGOLARITÀ AI FINI INAIL

L'INAIL ha ribadito che i pagamenti oggetto della verifica in discorso – che coinvolge le Gestioni “Industria”, “Navigazione” e “Apparecchi radiologici e sostanze radioattive” – comprendono tutte le somme dovute per premi e accessori, incluse, ad esempio, quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi e riclassificazioni.

Nell'individuare le denunce/dichiarazioni retributive obbligatorie da presentare ai fini dell'esito di regolarità della verifica “in tempo reale”, l'Istituto ha, altresì, evidenziato come, a differenza di quanto avvenuto sinora, con il servizio “DURC On Line” non sia più consentita la verifica in merito al rischio assicurato in relazione all'oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui il Documento sia utilizzato ovvero al motivo per cui sia stata richiesta la verifica della regolarità contributiva nei rapporti tra privati.

6.3 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NELL'IMPRESA

Una delle casistiche affrontate dai documenti di prassi in esame riguarda la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi operanti nelle imprese:

- iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani o dei commercianti con assolvimento in proprio dell'obbligo contributivo;
- aventi un codice fiscale non coincidente con quello dell'impresa da verificare.

In relazione a tali ipotesi – tipicamente ricorrenti in caso di società, di persone o di capitali, con soci lavoratori iscritti alle suddette Gestioni per l'attività lavorativa svolta all'interno della compagine – si è precisato che la richiesta di verifica di regolarità deve essere effettuata:

- indicando anche il codice fiscale di ciascuno di essi;
- dal portale dell'Ente ove risulti registrata la posizione fiscale del soggetto da verificare.

Ad esempio:

- in caso di società in cui operino, oltre che lavoratori subordinati e/o co.co.co./co.co.pro. iscritti alla Gestione separata, anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi di cui sopra, i soggetti abilitati devono richiedere:
 - dal portale INPS o INAIL, indicando il codice fiscale della società, la verifica della regolarità della stessa, relativamente agli adempimenti prescritti per dipendenti e/o collaboratori;
 - dal portale INPS, separatamente e in successione, la verifica della regolarità dei soci, indicando il codice fiscale di ciascuno di essi;
- in caso di società senza dipendenti operante esclusivamente con soci lavoratori e, quindi, iscritta solo all'INAIL per l'assolvimento degli obblighi relativi a questi ultimi, iscritti, invece, in proprio, alle Gestioni INPS artigiani o commercianti, gli utenti devono verificare:
 - dal portale INAIL la regolarità della società, indicandone il codice fiscale (l'INPS restituirà, invece, la notizia “non iscritto”);
 - dal portale INPS la regolarità dei singoli soci, indicando il codice fiscale di ognuno (l'INAIL restituirà, invece, per ciascuno, la notizia “non iscritto”).

6.4 ARCO TEMPORALE DELLA VERIFICA

Dalla limitazione temporale dell'oggetto della regolarità contributiva ai pagamenti dovuti e scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di effettuazione della verifica, a condizione che sia scaduto (rispetto alla data dell'interrogazione) anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, discende, poi, che:

- una verifica di regolarità attivata, ad esempio, in data 10.7.2015 riguardi i versamenti con termine in scadenza sino al 31.5.2015;

- la verifica resti preclusa per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di più recente costituzione. In tale ipotesi, l'interrogazione darà come esito l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione, senza alcuna attestazione di regolarità.

7 CAUSE NON OSTATIVE ALLA REGOLARITÀ

Anche il DM 30.1.2015, analogamente all'abrogato DM 24.10.2007, prevede alcune situazioni particolari che, pur in presenza di scoperture in capo agli interessati, consentono comunque di considerare sussistente la regolarità contributiva.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui risulti l'esistenza di:

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della Riscossione, sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dagli Enti stessi;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo, sino alla decisione che respinga il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- una "scostamento" non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile, intendendosi per tale una differenza tra il dovuto e il versato (ossia una "franchigia" ai fini dell'ottenimento del "DURC On Line") pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge, da individuare avendo riguardo:
 - per ogni Ente, a ciascuna Gestione nella quale l'omissione di contributi, premi e sanzioni civili si sia determinata;
 - al valore dell'omissione "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata.

8 PROCEDURE CONCORSALE

Recependo le indicazioni della prassi amministrativa e con l'intento di dettare una disciplina organica della materia, il DM 30.1.2015 specifica, altresì, le condizioni in presenza delle quali è possibile considerare regolari imprese interessate da procedure concorsuali.

In sintesi, si stabilisce che può attestarsi la regolarità contributiva:

- in caso di concordato con continuità aziendale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano concordatario sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge (l'impresa deve comunque essere in regola con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese);
- in caso di fallimento con esercizio provvisorio, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione al suddetto esercizio, a condizione che risultino essere stati insinuati (l'impresa deve comunque essere in regola con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione);
- in caso di amministrazione straordinaria, a condizione che i debiti contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili, scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura, risultino essere stati insinuati (l'impresa deve comunque

essere in regola con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria);

- in caso di proposta di accordo sui crediti contributivi nell'ambito del concordato preventivo o delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel Registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, ove nel piano di ristrutturazione sia previsto il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge (l'impresa deve comunque essere in regola con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi).

9 DOCUMENTO GENERATO DALL'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA

Nel caso in cui gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e, se trattasi di imprese edili, delle Casse edili – interrogati dalla procedura – non rilevino inadempienze in nessuna delle Gestioni precedentemente indicate e, quindi, il soggetto, in base ai requisiti di cui sopra e con riferimento all'intera situazione aziendale, risulti regolare nei confronti di ciascuno degli Enti coinvolti, la procedura medesima genera automaticamente un Documento attestante la regolarità, denominato, appunto, "DURC On Line":

- in formato "pdf" non modificabile;
- liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte da INPS, INAIL e CNCE nei rispettivi siti Internet;
- prelevabile e stampabile, oltre che dal soggetto che abbia attivato la verifica, da qualunque interessato.

9.1 CONTENUTI MINIMI E VALIDITÀ TEMPORALE DEL DOCUMENTO

Il "DURC On Line":

- riporta i seguenti contenuti minimi:
 - la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto sottoposto a verifica;
 - l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili (come già anticipato, ove il soggetto non risulti iscritto all'INPS o all'INAIL, nella sezione del Documento relativa all'Ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato "non è iscritto");
 - la dichiarazione di regolarità. Il riferimento è alla risultanza dell'interrogazione negli archivi delle Gestioni degli Enti coinvolti, effettuata automaticamente e "in tempo reale" dai sistemi (con la previsione che una richiesta possa rimanere in elaborazione fino ad un massimo di 6 ore), alla data della richiesta inoltrata, dal portale di INPS o INAIL, dai soggetti abilitati. In caso di verifica riguardante una posizione contributiva che, al momento della richiesta, risulti sospesa o cessata presso uno degli Enti, la risultanza dell'interrogazione fornirà l'informazione sulla regolarità (o irregolarità), avendo riguardo alla data fino alla quale l'impresa o il lavoratore autonomo abbia operato;
 - il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza del Documento;
- ha una validità di 120 giorni dalla data della verifica, vale a dire dalla data di effettuazione dell'interrogazione.

9.2 UNICITÀ DEL DOCUMENTO

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti determinata dall'eliminazione della necessità di reiterazione delle richieste, è rappresentata dal principio di unicità del "DURC On Line", il quale, nel predetto periodo di 120 giorni, resta valido a prescindere dal motivo che lo abbia originato e dall'identità del soggetto richiedente, potendo essere consultato e utilizzato (tramite la funzionalità "Consultazione Regolarità"):

- oltre che nel procedimento e per la motivazione per cui sia stato richiesto, in ogni altro ambito in cui, ai sensi della normativa vigente, sia prescritta l'acquisizione di una certificazione di regolarità;
- oltre che dal richiedente, da chiunque vi abbia interesse e risulti munito di PIN.

Come espressamente previsto dal DM 30.1.2015, del resto, in caso di richiesta di verifica della regolarità per un soggetto per il quale risulti già presente un "DURC On Line" in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento, restando inibita, sino alla scadenza di quest'ultimo, la possibilità di inoltrare, per lo stesso codice fiscale, una nuova interrogazione.

Il "flusso operativo" descritto dalle circ. INPS 126/2015 e INAIL 61/2015 è, quindi, in sintesi, il seguente:

- l'utente, dopo aver effettuato l'accesso al portale dell'INPS o quello dell'INAIL e aver selezionato il servizio "Durc On Line", seleziona "Consultazione regolarità" ed inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve accertare la regolarità contributiva;
- il sistema interpellato:
 - se, per il codice fiscale indicato, è presente un Documento di regolarità in corso di validità, propone all'utente la possibilità di visualizzare e scaricare lo stesso in formato "pdf";
 - in caso contrario, risponde comunicando con un messaggio che, per il codice fiscale indicato, non è disponibile un "DURC On Line" in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità";
- a fronte del suddetto messaggio, l'utente seleziona la funzione "Richiesta Regolarità" e inserisce il codice fiscale da verificare e la casella PEC cui comunicare l'esito della verifica. Ciò determina l'allineamento dei sistemi di INPS, INAIL e, ove necessario, delle Casse edili e l'attivazione dei controlli automatizzati che, come si è detto, ove sia possibile attestare subito la regolarità, si concluderanno con la formazione del "DURC On Line".

10 ASSENZA DI REGOLARITÀ E PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE

Vi sono, tuttavia, casi in cui l'automatismo della verifica non è possibile.

In particolare, a parte l'ipotesi in cui i sistemi informatici non riescano, per cause tecniche, entro un tempo massimo di 6 ore, ad allinearsi, con conseguente necessità di riproporre la richiesta, qualora il controllo nelle singole Gestioni nelle quali risulti presente il codice fiscale indicato all'atto dell'interrogazione rilevi anomalie od omissioni (mancata presentazione di denunce, mancati versamenti per importi superiori a 150,00 euro) o, comunque, non consenta un'attestazione della regolarità "in tempo reale", la procedura fornisce a video l'informazione che l'interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica (istruttoria) da parte degli Enti, la disponibilità dell'esito della quale (visualizzabile tramite la funzione "Liste Richieste") sarà comunicata all'indirizzo PEC previamente registrato dal richiedente.

Entro 72 ore dall'istanza di verifica, gli Enti sono, infatti, chiamati a verificare se le inadempienze segnalate siano reali ovvero costituiscano semplicemente l'effetto di mancati o errati aggiornamenti degli archivi gestionali, determinandosi:

- in questo secondo caso, previa "forzatura" di quanto evidenziato dalla procedura, le condizioni per la formazione del "DURC On Line";
- nel primo caso, l'invio del c.d. "invito a regolarizzare".

10.1 INVITO A REGOLARIZZARE

Più precisamente, nell'ipotesi in cui la correttezza delle esposizioni debitorie riscontrate risulti confermata, è previsto che l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettano, tramite PEC, all'interessato o al soggetto delegato ai sensi dell'art. 1 della L. 12/79 (Consulente del Lavoro, Avvocato, Dottore Commercialista, Associazione di categoria, ecc.) un avviso recante:

- l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo;
- l'invito a regolarizzare le stesse, in modo da realizzare, anche in tal caso, le condizioni per la formazione del "DURC On Line":
 - avvalendosi delle procedure in uso presso detti Enti;
 - entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso o comunque – come precisato dal Ministero del Lavoro – prima della definizione dell'esito della verifica, vale a dire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

L'invito a regolarizzare di cui si tratta, per espressa previsione del DM 30.1.2015:

- impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni che vengano effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione o, comunque, nel periodo di 30 giorni dalla richiesta di verifica che lo abbia originato, provvedendo la procedura ad "accodare" a tale prima richiesta e a ricondurre allo stesso numero di protocollo tutte le successive interrogazioni effettuate dai soggetti abilitati nel suddetto arco temporale;
- deve trovare applicazione per ogni tipologia di richiesta di verifica della regolarità contributiva, ivi compresa quella necessaria alla verifica, da parte delle Stazioni appaltanti, delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in sede di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche.

10.2 TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA VERIFICA - MANCATA PREVISIONE DEL "SILENZIO ASSENSO"

Come già anticipato, l'intero *iter* di definizione di una verifica di regolarità deve necessariamente essere completato entro 30 giorni dalla prima richiesta.

Nel nuovo contesto normativo, a differenza di quanto previsto per il DURC emesso tramite lo "Sportello Unico Previdenziale", non è, infatti, contemplata l'applicazione dell'istituto del c.d. "silenzio assenso" e ciò comporta che, nel caso in cui, per la sussistenza di cause di tipo tecnico, allo scadere del suddetto termine, non sia possibile inserire nel sistema un esito di regolarità/irregolarità, la prima richiesta – unitamente alle eventuali richieste successive, ad essa accodate – sarà annullata e dovrà essere riproposta.

11 DOCUMENTO EMESSO IN CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE

Mentre, come accennato, la regolarizzazione nel termine assegnato dall'invito di cui sopra determina la formazione del Documento attestante la regolarità, l'inutile decorso di tale termine comporta la formazione di un Documento di irregolarità, denominato "Verifica regolarità contributiva".

Detto Documento:

- a differenza del "DURC On Line" – liberamente consultabile e acquisibile entro il periodo di validità di 120 giorni – verrà comunicato esclusivamente al soggetto che abbia effettuato la prima richiesta ed, eventualmente, ai soggetti le cui richieste siano state accodate dal sistema;
- recherà la data, il numero di protocollo e l'indicazione delle cause di irregolarità riferite a ciascuna Gestione, dovendosi, peraltro, al riguardo distinguere tra:
 - l'ipotesi in cui l'esito non regolare consegua alla mancata regolarizzazione, a seguito dell'invito, di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o presentate con importi pari a zero ovvero senza gli elementi necessari richiesti o con dati incongruenti, nel qual caso, non essendo gli Istituti e le Casse edili nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dei contributi o premi dovuti, la verifica attesterà un esito di irregolarità, riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero;
 - l'ipotesi in cui l'esito non regolare consegua alla mancata regolarizzazione dei debiti contributivi, nel qual caso il Documento di irregolarità riporterà la specifica indicazione degli importi a debito. Ciò anche al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di assolvere all'obbligo – mantenuto espressamente fermo dal DM 30.1.2015, in caso di irregolarità contributiva, anche nell'ambito del nuovo sistema – di attivare il c.d. "intervento sostitutivo".

Intervento sostitutivo delle P.A.

Più nel dettaglio, il suddetto “intervento sostitutivo”:

- deve trovare applicazione nei casi in cui la verifica della regolarità contributiva di un operatore economico – attivata ai fini del pagamento, da parte delle Stazioni appaltanti pubbliche, di stati avanzamento lavori o prestazioni relative a servizi o forniture ovvero ai fini della concessione, a carico di Pubbliche Amministrazioni, di erogazioni di qualunque genere – fornisca un esito di irregolarità, con la formazione del Documento “Verifica regolarità contributiva”;
- consiste nell’obbligo, in capo alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni erogatrici, di “sostituirsi” al debitore principale, trattenendo dal certificato di pagamento di quest’ultimo l’importo corrispondente all’inadempienza accertata e provvedendo a versare detto importo direttamente agli Istituti previdenziali creditori, ivi compresa, nei lavori edili, la Cassa edile.

12 REGOLARITÀ NECESSARIA PER LA FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Resta fermo che, ai soli fini del godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 (dei quali le circ. INPS 126/2015 e INAIL 61/2015 provvedono a fornire un’elencazione aggiornata), è richiesta:

- oltre alla verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti (INPS e INAIL) chiamati ad accordare la fruizione o il rimborso dei suddetti benefici, effettuata, a decorrere dall’1.7.2015, mediante il nuovo servizio e sulla base delle nuove modalità previste dal DM 30.1.2015;
- l’assenza – attestata dall’interessato mediante apposita autocertificazione – di determinate violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

A tale ultimo riguardo, il DM 30.1.2015, analogamente all’abrogato DM 24.10.2007:

- riporta, nell’Allegato A, l’elencazione delle predette violazioni;
- prevede che le stesse, commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile e accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, ostino alla regolarità necessaria al godimento dei benefici di cui si tratta (pur in presenza della regolarità contributiva):
 - per il periodo (dai 3 ai 24 mesi) indicato nello stesso Allegato con riferimento a ciascun illecito;
 - a nulla rilevando la riabilitazione, né l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito, venendo meno le cause ostative di cui si tratta solo in caso di estinzione del procedimento a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione;
- sotto il profilo procedurale, conferma che, ai fini della regolarità, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla Direzione territoriale del Lavoro (DTL) competente l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’Allegato A ovvero il decorso del periodo ivi indicato.

I controlli sulle autocertificazioni in discorso restano di competenza delle DTL, cui spetta, per espressa disposizione del DM 30.1.2015, di verificarne “a campione” la veridicità.

Sul punto, si è, inoltre, precisato che:

- considerata l’identità di violazioni, possono considerarsi valide le autocertificazioni già rilasciate nel vigore del DM 24.10.2007;
- per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, le cause ostative alla regolarità sono riferite dal DM 30.1.2015 esclusivamente a fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del DM 24.10.2007 (31.12.2007).

13 RICHIESTE DI DURC ESCLUSE DALLA NUOVA DISCIPLINA

Il DM 30.1.2015 ha disposto che, per alcune tipologie di richieste di DURC – non essendo possibile effettuare verifiche con modalità automatizzate, basate sull’inserimento del solo codice fiscale del soggetto da verificare – in via transitoria e, comunque, non oltre l’1.1.2017:

- non si applichi il sistema “DURC On Line”;
- continuino a trovare applicazione le previgenti modalità di richiesta e rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, con l’utilizzo del servizio “Sportello Unico Previdenziale”, destinato, appunto, con gli opportuni adeguamenti, a rimanere attivo soltanto per le richieste recanti le specifiche previste per ciascuna delle tipologie sottratte all’operatività della nuova disciplina (nota INAIL 4605/2015 e messaggio INPS 4580/2015).

In sintesi, si tratta dei seguenti casi:

- DURC rilasciato in presenza di crediti certificati verso la P.A.;
- DURC per il pagamento di debiti della P.A. maturati al 31.12.2012;
- DURC richiesto dagli Sportelli Unici dell’Immigrazione ai fini della regolarizzazione di lavoratori extracomunitari;
- DURC richiesto per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6.4.2009;
- altre ipotesi in cui non sia possibile la verifica della regolarità contributiva “in tempo reale” per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.

14 RICHIESTE DI DURC PRESENTATE PRIMA DELL’1.7.2015

Con riferimento alle richieste di DURC presentate, con le previgenti modalità, anteriormente all’1.7.2015, si è, infine, chiarito che:

- se dette richieste sono già state definite con esito positivo, i relativi DURC, attualmente in corso di validità, possono essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi previsti dalla disciplina precedente;
- ove, invece, si trovino ancora in istruttoria, le stesse saranno definite con l’emissione del relativo certificato in “Sportello Unico Previdenziale”, ma applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva contenuta nel DM 30.1.2015.